

SENT. 46/2024
REP. 63/2024
Rde. 29/2024



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 68/2024 P.d.R.

SENTENZA

letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;

ritenuto che il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019. Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di



meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato dall'istante a problemi di carattere personale - salutistico.

Riferisce, in particolare, l'OCC che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascrivere alle seguenti circostanze in fatto:

dalla documentazione acquisita risulta che il debitore [redacted] ricorrente-, dipendente dal 1996 del Ministero della Difesa [redacted], nel 2001 ha sposato la sig.ra [redacted]. Nel 2003 venne trasferito a Putignano - BA - (doc.24) ma si vedeva negata l'assegnazione dell'alloggio di servizio sino all'anno successivo, ed era quindi costretto ad iniziare il ricorso al credito bancario per acquistare una vettura idonea a spostarsi dal proprio domicilio in San Pietro Vernotico - luogo di residenza della moglie - alla sede di lavoro, nonché per gestire e mantenere la vettura medesima. Una volta assegnato l'alloggio, la coppia [redacted] tentava di concepire un figlio, ma i tentativi non andavano a buon fine a causa della infertilità di uno dei due. Tale vicenda costringeva i coniugi medesimi ad un lungo e costosissimo percorso, aggravato dalla circostanza del non avere la sig.ra [redacted] alcuna occupazione, percorso che rendeva indispensabile un ampio e sproporzionato ricorso al credito da parte del ricorrente. È in atti la documentazione medica attestante quanto innanzi, sia sotto il profilo del ricorso alle tecniche di FIVET che al percorso psicoterapeutico che la sig.ra [redacted] ha dovuto seguire, per porre rimedio ad ogni insuccesso dei tentativi di fecondazione assistita. Trascorsi alcuni anni senza che i predetti tentativi andassero a buon fine, le ingenti spese mediche sostenute nel contempo si aggravavano ed incrementavano a causa della necessità di gestire una grave malattia che colpì la madre della sig.ra [redacted], costringendo ancora una volta il ricorrente a fare ricorso al credito rinegoziando ed ampliando a dismisura i prestiti già in corso per estinguere i precedenti a poter continuare a curare i propri familiari. Solo dal 2012 la situazione descritta si è evoluta, perché la suocera del ricorrente è guarita dalla patologia che l'aveva colpita ed i coniugi [redacted], preso atto della impossibilità di concepire un figlio, hanno rivolto istanza per l'adozione di un minore; istanza che ha avuto un esito positivo, tanto che ora del loro nucleo familiare fa parte anche il piccolo Giuseppe. È però evidente che la positiva conclusione dei gravi problemi citati non può avere avuto alcun esito sulla situazione debitoria determinata dai medesimi, tanto che oggi le entrate mensili del ricorrente sono assorbite totalmente da debiti nei confronti di Banche ed Istituti finanziari. Il rapporto rate-reddito è del 107,80%. Si è dunque manifestata una



situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende certa l'insolvenza del debitore. Le spese mensili medie sostenute per il sostentamento della famiglia sono stimate secondo ordinari criteri di ragionevolezza, e sino a quando il ricorrente potrà disporre di un alloggio di servizio ammonteranno a circa euro 1.650,00 mensili.

Il debitore non è proprietario di immobili ed è proprietario esclusivamente del veicolo FIAT Panda immatricolata nel 2017, che utilizza per recarsi al lavoro ed attendere alle necessità della famiglia. La vendita del predetto veicolo, di scarsissimo valore economico, sarebbe oltre modo dannosa per il ricorrente e non recherebbe alcun vantaggio concreto ai suoi creditori. Sul conto corrente intestato al ricorrente ed alla sua consorte sono giacenti poco più di 1.000,00 Euro. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede la soddisfazione parziale dei creditori – tutti chirografari e senza alcuna prevalenza di alcun titolo su altri - mediante la falcidia dei debiti nella misura percentuale del 60%, e quindi con residuo a pagarsi del 40%. A seguito delle osservazioni al piano di ristrutturazione debiti formulate dai creditori, l'OCC ha proposto al debitore l'innalzamento al 100%, non generando modifiche sostanziali nell'ammontare della rata (aumentata di soli euro 13,00) e, quindi, nella fattibilità del piano.

Condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore. Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni. Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».

D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge 3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni. Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).



L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della "tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito» a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile". Ciò, in quanto nel temperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che «vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico», per assicurare il quale è necessario che «di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori».

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali «amministrative» delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999.

Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.

Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati «speciali» o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico - per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua



articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186-bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contornato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.



costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"²);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio.

Infatti, considerata l'assenza di beni immobili nel patrimonio del debitore, circostanza, di per sé, idonea a determinare una valutazione in termini di convenienza del piano *in re ipsa*; nonché la presenza di un solo bene mobile (FIAT Panda) - peraltro di valore irrisorio e di difficile collocabilità sul mercato - deve ritenersi che il piano sia maggiormente proficuo in termini economici rispetto all'alternativa liquidatoria.

tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione, proposto da , come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;**
- b) comunicata ai creditori;**
- c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;**

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

DICHIARA

la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 19.11.2024

**ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE
IL 29/11/2024 +
N° ALLEGATI
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Giovanna COLELLI**

Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali

² "La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".

